

STATUTO

Allegato A

Raccolta 14225

Art.1)- DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE EDOARDO MARCANGELI PER LA RICERCA, LA CURA E L'ASSISTENZA AI BAMBINI MALATI DI LEUCEMIE E TUMORI ED ALLE LORO FAMIGLIE". =====

Art.2)- SEDE

L'associazione ha sede in Carsoli (AQ), via Turano n.122. =====

Art.3)- SCOPO

L'associazione, che rientrerà e verrà iscritta tra le cosiddette Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assistenziale. =====

Essa ha finalità di assistenza sociale, scientifica e culturale, con lo scopo di riunire coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente o in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca allo studio ed all'applicazione della cura dei tumori e delle leucemie dei bambini. ==

L'associazione in particolare: =====

- promuove la cura, l'assistenza sociale e psicologica ai bambini malati ed alle loro famiglie durante e dopo il ricovero nella struttura ospedaliera; =====

- favorisce la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili; =====

- sollecita gli organi competenti a prestare la massima at-

tenzione possibile a questa importante realtà; =====

- svolge opera di informazione e divulgazione delle finalità dell'associazione stessa, sensibilizzando l'opinione pubblica;

- promuove, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a soddisfare esigenze che possano sorgere e configurarsi nell'ambito dell'attività specifica svolta dagli aderenti all'associazione; =====

- esegue indagini conoscitive, fornisce e sviluppa una continua e reciproca informazione ed un costante aggiornamento su argomenti di interesse comune, anche allo scopo di stimolare e di promuovere ricerche e collaborazioni; =====

- promuove l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori medici e non medici delle varie articolazioni professionali e lo scambio dei protocolli terapeutici internazionali; =====

- ricerca nuove modalità di intervento nelle attività scolastiche e ricreative dei bambini ricoverati con la presenza di personale specializzato; =====

- promuove l'acquisto di apparecchiature ed il miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini; =====

- raccoglie fondi, contributi, elargizioni e lasciti che le provengano dallo Stato o da altri Enti pubblici e privati, destinandoli al raggiungimento dei fini sociali. =====

L'associazione non ha fine di lucro, né può darsi luogo in alcun modo alla distribuzione di avanzi di gestione.

Enrico Ripani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Maria Mercante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. =====

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. =====

Art.4)- DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. =====

Art.5)- CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione sono distinti in tre categorie: associati fondatori, associati ordinari ed associati onorari. =====

Art.6)- ASSOCIATI FONDATORI

Sono definiti associati fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione. =====

Art.7)- ASSOCIATI ORDINARI

Sono definiti associati ordinari, oltre ai soci fondatori, quanti si dedicano in modo esclusivo o prevalente all'assistenza sociale ed al perseguimento degli scopi sociali e comunque abbiano una particolare attenzione ai problemi connessi con la cura dei tumori e delle leucemie infantili. =====

Nella prima adunanza utile, il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza nell'aspirante associato ordinario dei requisiti di cui sopra e la conformità della domanda di ammissione a quanto in genere previsto dallo statuto, procede alla relativa nomina, dandogliene tempestiva comunicazione entro e non oltre il mese successivo. =====

Art.8)- ASSOCIATI ONORARI

Possono essere ammessi in qualità di associati onorari tutti coloro che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo dell'assistenza sociale e della cura dei tumori infantili, sia a livello nazionale che a livello internazionale. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è subordinata all'accettazione del candidato. Per ogni mandato di cinque anni, il Consiglio Direttivo non può nominare più di cinque associati onorari. ----
L'associato onorario gode dei medesimi diritti degli associati fondatori ed ordinari. =====


Art.9)- DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o tramite delega per le approvazioni e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione, di essere eletti alle cariche associative, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'associazione. =====

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed a pagare le quote associative nell'ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. =====

Art.10)- PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Perde la propria qualifica di associato colui che risulti definitivamente condannato per reati che, a giudizio motivato



del Consiglio Direttivo, possano risultare lesivi dell'immagine della stessa associazione, nonché colui che il Consiglio Direttivo, con giudizio motivato, dichiara decaduto perchè inadempiente agli obblighi che gli derivino dall'appartenenza all'associazione. =====

Art.11)- AMICI DELL'ASSOCIAZIONE

E' prevista una categoria di simpatizzanti dell'associazione che viene denominata "amici dell'associazione" ed è esterna alla base associativa. =====

Sono amici dell'associazione coloro che, dimostrando dedizione ed interesse alle attività istituzionali dell'associazione, ne vogliono condividere le finalità con l'apporto di idee ed opere di volontariato. =====

Art.12)- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: =====

- 1)- l'assemblea generale degli associati; =====
- 2)- il Consiglio Direttivo; =====
- 3)- il Comitato Scientifico. =====

Art.13)- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. =====

L'assemblea ordinaria: =====

- 1)- delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza dalla qualità di associato; =====
- 2)- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico; =====

3)- approva o respinge il bilancio preventivo ed il rendi-
conto economico e finanziario ed autorizza le spese straordi-
narie; =====

4)- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione; =====

5)- ratifica l'ammissione degli associati onorari. =====

Essa viene convocata dal Presidente, preferibilmente in occa-
sione delle riunioni di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità e comunque non oltre centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio an-
nuale, mediante avviso spedito agli associati, anche per
e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'a-
dunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando vi
prendano parte almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aven-
ti diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Essa de-
libera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti aventi diritto di voto. =====

L'assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità
di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto,
sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del
patrimonio. Salvo quanto disposto dall'art.21-terzo comma
C.C., essa è regolarmente costituita con la presenza di alme-
no i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto

e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. =====

All'inizio di ogni riunione sono scelti, tra i presenti, un Presidente (nominato dall'assemblea) ed un segretario (designato dal Presidente). =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Presidente del Consiglio Direttivo. =====

Art.14)- RAPPRESENTANZA

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega conferita per iscritto. =====

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La stessa persona non può rappresentare più di una persona. =

Art.15)- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da quattro a dieci membri, eletti dall'assemblea tra gli associati. =====

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. =====

I membri del Consiglio Direttivo eleggono, tra di loro, il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Alle sedute del Consiglio prendono parte, senza diritto di voto e con funzioni meramente consultive, i Presidenti dei Consigli precedenti. =====

Art.16)- POTERI, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E

DELIBERE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione con i poteri di ordinaria gestione ed in esecuzione dei mandati dell'assemblea. =====

Esso in particolare: =====

1)- convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria secondo le modalità indicate nel presente statuto; =====

2)- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'associazione; =====

3)- organizza le riunioni stabilite dall'assemblea, individuando i relatori ed intraprendendo le iniziative sociali e organizzative a tal fine necessarie; =====

4)- compie, previa autorizzazione dell'assemblea, gli atti di straordinaria amministrazione; =====

5)- stabilisce l'eventuale ammontare della quota associativa annuale. =====

Esso è convocato, mediante avviso spedito, anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (e salvo un termine inferiore per i casi più urgenti) dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni tre mesi, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo. =====

Il Consiglio Direttivo si riunirà anche informalmente con cadenza ogni quindici giorni per l'esame delle gestioni correnti. =====

Il Consiglio Direttivo, che è presieduto dal Presidente, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

In caso di assenza non giustificata ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo si può applicare l'immediata esclusione del membro che è risultato assente. =====

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. ==

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto dal Presidente (o, in caso di assenza di questi, dal Consigliere più anziano) e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Art.17)- PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ed il vice-Presidente hanno i poteri di firma e di rappresentanza formale e legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi: =====

1)- curano la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; =====

2)- sottoscrivono i verbali delle sedute del Consiglio e dell'assemblea; =====

3)- tengono aggiornato il libro degli associati e quello dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; =====

4)- mantengono i contatti con gli altri Enti e le altre organizzazioni. =====

Il Presidente ed il vice-Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Al termine del suo mandato, il Pre-

re le attività programmate ed approvate. =====

Art.21)- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito: =====

a)- da eventuali contributi volontari sia in denaro che in natura, lasciti, donazioni, eredità; =====

b)- da versamenti effettuati dagli aderenti in modo straordinario; =====

c)- da eventuali introiti derivanti da manifestazioni ed iniziative promozionali legate anche a campagne di sensibilizzazione; =====

d)- da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; =====

e)- da eventuali quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. =====

La gestione dei fondi, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, spetta al Tesoriere, il quale ha il potere di procedere ad investimenti di breve termine che non generino rischi di perdite patrimoniali e che siano effettuati solo ed esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati. =====

Ogni eventuale utile od avanzo di gestione dovrà essere reimpiegato nell'attività istituzionale. =====

Art.22)- RENDICONTO ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre

Giur. Cir. Cir. Cir.

*Bozzetti
P. P. P. P. P.*

M. M. M. M. M.

*Andriani
P. P. P. P. P.*

di ogni anno. =====
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finan-
ziario, il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere un rendi-
conto economico, dal quale risultino la situazione patrimo-
niale dell'associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di
gestione, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio suc-
cessivo. =====

Il rendiconto ed il bilancio preventivo, nonché il rendiconto
finanziario predisposto dal Tesoriere devono essere deposita-
ti in copia nella sede dell'associazione durante i dieci
giorni che precedono l'assemblea degli associati e finché
siano approvati. Gli associati possono prenderne visione. =====

Art.23)- CRITERI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE

Il rendiconto annuale è composto da stato patrimoniale, ren-
diconto della gestione e relazione sulla gestione. =====

Lo stato patrimoniale deve consentire l'individuazione della
gestione caratteristica (istituzionale) e della gestione com-
merciale (attività connesse ed accessorie). =====

Analogamente, il rendiconto gestionale deve rappresentare
l'attività caratteristica dell'ente, con riferimento ai se-
quenti ambiti gestionali: =====

- 1)- attività istituzionali; =====
- 2)- attività direttamente connesse a quelle istituzionali; ==
- 3)- attività di raccolta dei fondi. =====

Oltre alla gestione caratteristica, dal rendiconto gestionale

devono risultare la gestione patrimoniale, la gestione finanziaria (in cui vengono impiegati i mezzi finanziari che eccedono il normale fabbisogno di gestione) e la gestione straordinaria dell'associazione. =====

La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni - qualitative e quantitative - che si ritengono utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, ovvero una sintesi dell'attività dell'associazione. =====

Art.24)- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio. =====

In ogni caso l'associazione è tenuta a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3-comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Art.25)- NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile ed a quelle di cui agli artt.10 e seguenti del Decreto Legislativo n.460/97.

Antoni Cucu
Antoni Colobani Colobani
Morleyli S. Lello

Cinzia Cipriani
Marg. Mareangeli
i. Caporali
Michele Solinas M. G.



Copia conforme per usi fiscali
Carso, li 10 ottobre 2015

Michele Solinas M. G.

